

Ritenuto di procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Ciak Plus 150 EC (reg. n. 13070) dell'Impresa Agrimix s.r.l., contenente la sostanza attiva acrinatrina, risultato non conforme al termine delle verifiche previste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CIAK PLUS 150 EC (reg. n. 13070) dell'Impresa Agrimix s.r.l., contenente la sostanza attiva acrinatrina, è revocato in quanto risultato non conforme, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione.

Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30 giugno 2012, pertanto, il prodotto fitosanitario in questione è revocato a partire dal 1° luglio 2012.

La commercializzazione, da parte del titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario CIAK PLUS 150 EC (reg. n. 13070) dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del citato regolamento, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati del prodotto fitosanitario revocato, è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 marzo 2013. L'utilizzo del suddetto prodotto è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2013.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario CIAK PLUS 150 EC (reg. n. 13070) è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A04064

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2012.

Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la lettera del 4 novembre 2011, protocollo n. 86869, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi;


Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;


Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:



TIPO DI TARGA	COSTO DI PRODUZIONE	QUOTA DI MAGGIORAZIONE	PREZZO DI VENDITA
<u>AUTOVEICOLI:</u>			
targa anteriore + targa posteriore di formato A			
comprehensive dei tasselli autoadesivi	€ 27,36	€ 13,68	€ 41,04
- per le province di:			
AOSTA, BOLZANO, TRENTO	€ 29,93	€ 14,97	€ 44,90
targa anteriore + targa posteriore di formato B			
comprehensive dei tasselli autoadesivi	€ 27,11	€ 13,56	€ 40,67
- per le province di:			
AOSTA, BOLZANO, TRENTO	€ 29,69	€ 14,85	€ 44,54
- ESCURSIONISTI ESTERI			
targa anteriore + targa posteriore comprehensive dei bollini autoadesivi	€ 21,74	€ 10,87	€ 32,61
- CC, CD, NU			
targa anteriore + targa posteriore	€ 21,74	€ 10,87	€ 32,61
- RIMORCHI	€ 12,65	€ 6,33	€ 18,98
- RIPETITRICI	€ 16,21	€ 8,11	€ 24,32
<u>MOTOVEICOLI:</u>			
targa posteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi ..	€ 14,58	€ 7,29	€ 21,87
- per le province di:			
AOSTA, BOLZANO, TRENTO	€ 15,86	€ 7,93	€ 23,79
- ESCURSIONISTI ESTERI			
comprehensive dei bollini autoadesivi	€ 12,04	€ 6,02	€ 18,06
<u>MACCHINE AGRICOLE:</u>			
- POSTERIORE	€ 12,04	€ 6,02	€ 18,06
- RIMORCHI	€ 12,65	€ 6,33	€ 18,98
- RIPETITRICI	€ 12,04	€ 6,02	€ 18,06
<u>MACCHINE OPERATRICI:</u>			
- SEMOVENTI	€ 12,04	€ 6,02	€ 18,06
- TRAINATE	€ 12,65	€ 6,33	€ 18,98
- RIPETITRICI	€ 12,04	€ 6,02	€ 18,06
<u>PROVA:</u>	€ 12,04	€ 6,02	€ 18,06
<u>CICLOMOTORI:</u>	€ 8,89	€ 4,45	€ 13,34



Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2012

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 372

12A04062

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2012.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 - del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 - del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 - del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 137 - del 13 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visti i decreti del 20 aprile 2005, del 16 aprile 2008 e del 10 maggio 2011 con i quali è stato confermato al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio «Grana Padano», con nota del 17 gennaio 2012 ha richiesto l'approvazione del nuovo statuto consortile, modificato con assemblea straordinaria del 2 dicembre 2011;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 54582 e il numero di raccolta 18384 con atto a firma del notaio Corrado Defendi del 2 dicembre 2011;

